

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'**  
**DIREZIONE DELL'ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI**  
**ACIREALE**

REP. N°

**CONTRATTO PER L'APPALTO IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER I RAGAZZI DELL'ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI DI ACIREALE E PASTI VEICOLATI PER IL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI MESSINA**

IMPORTO PRESUNTO: €                      = (IVA esclusa) oltre €                      oneri di sicurezza

Periodo Contrattuale: 01/04/2023 – 31/12/2024

Codice C.I.G.: 964172070B

**TRA**

- La Dott.ssa Carmela Leo, nata a Furci Siculo (ME), il 24/09/1963, Codice Fiscale: LEOCML63P64D824P, Direttore dell'Istituto Penale per Minorenni di Acireale che interviene al presente atto in rappresentanza del predetto Istituto avente Codice Fiscale 81006070874;

**E**

- Il Dott.                      , nato a                      , il                      Codice Fiscale                      , che interviene nella qualità di legale rappresentante della                      avente Codice Fiscale, Partita IVA e Numero del Registro delle Imprese di sede legale in                      nn.

**PREMESSO**

**che** con Determina del 04.02.2023 è stata attivata apposita procedura di gara per l'affidamento del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale presso l'Istituto penale per i minorenni di Acireale e Pasti Veicolati per il Centro di Prima Accoglienza di Messina anno 2023-2024, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo dell'appalto complessivo a base d'asta

**che** con Determina del                                        è stato aggiudicato l'affidamento del “Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale per i ragazzi dell'Istituto Penale per i Minorenni di Acireale e Pasti Veicolati per il Centro di Prima Accoglienza di Messina per gli anni 2023 e 2024”, come da proposta di aggiudicazione di cui al Verbale della Commissione Giudicatrice del                                        , all'Operatore Economico primo classificato in Graduatoria;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

## Conferimento dell'appalto

### Servizi oggetto dell'Appalto

a. la preparazione e la fornitura di pasti giornalieri (con ciò si intende: colazione, pranzo, merenda, cena), preparati senza l'utilizzo di prodotti precotti o precucinati pronti per il consumo e destinati al servizio di ristorazione dei ragazzi accolti nelle strutture residenziali minorili, nonché la successiva somministrazione, i servizi di cucina e refettorio, pulizia dei locali

della cucina e di pertinenza della stessa (retrocucina, magazzino viveri, ecc.), le operazioni di pulizia e rigoverno delle stoviglie, quelle di riassetto e pulizia dei locali ed operazioni varie connesse, ivi compreso lo scarico dei rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta;

- b. l'approvvigionamento delle derrate alimentari, dei materiali e delle attrezzature in ogni caso occorrenti per l'esecuzione dell'appalto;
- c. la fornitura del corredo necessario alla consumazione dei pasti;
- d. il trasporto dei pasti prodotti dai locali di preparazione e confezionamento ai singoli locali destinati al servizio;

Il servizio, che prevede un solo lotto, viene effettuato nelle seguenti strutture:

- Istituto Penale per i minorenni di Acireale (Luogo di preparazione, distribuzione e consumazione dei pasti) via Guido Gozzano n. 6 – Acireale -;
- Pasti veicolati:

Preparazione e confezionamento dei pasti presso un idoneo centro di cottura.

Luogo di distribuzione e consumazione:

- Centro di Prima Accoglienza di Messina – viale Europa 135 - Messina

### **Art. 3**

#### **Durata dell'Appalto**

Il servizio di ristorazione ha durata dall'1/4/2023 e fino al 31/12/2024.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art.106, comma 11, D.Lgs. n.50/2016.

In tal caso l'appaltatore è tenuto, esclusivamente a richiesta dell'Istituto Penale per i Minorenni di Acireale, all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente atto o ad altri più favorevoli per l'Amministrazione.

### **Art. 4**

#### **Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Capitolato d'Appalto, il Disciplinare di gara, l'Offerta Tecnica ed Economica presentate dalla Società, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente contratto e di cui l'appaltatore si dichiara pienamente edotto.

L'appalto è disciplinato oltre che dalla vigente normativa civilistica in materia di contratti pubblici, dal presente contratto e relativi allegati, dall'Ordinamento Penitenziario con relativo Regolamento di esecuzione, dalla Legge e dal Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato, dalle Tabelle Vittuarie, dalle Tabelle merceologiche e Ricettario, redatte su incarico del Dipartimento per la Giustizia Minorile dall'Istituto Nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione dell'anno 2000.

## **Art. 5**

### **Garanzia Definitiva**

A garanzia della osservanza degli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore costituisce la cauzione dovuta di € .....= (euro...../00), mediante Garanzia Fidejussoria ..... n. .... del ..... , rilasciata da ..... , Agenzia di ..... L'importo della garanzia viene calcolato ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

## **Art. 6**

### **Garanzia Supplementare**

Oltre alla garanzia definitiva prescritta dall'articolo precedente, a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, rimangono vincolati gli impianti, i materiali mobili ed i generi di ordinario consumo di proprietà dell'appaltatore esistenti nell'Istituto/Servizio.

## **Art. 7**

### **Svincolo della Cauzione**

L'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito quale deposito cauzionale, verrà svincolato quando l'appaltatore avrà adempiuto a tutti gli obblighi assunti e non sia in debito verso l'Amministrazione.

Nella domanda di svincolo della cauzione l'Appaltatore dovrà dichiarare espressamente di non avere altro a pretendere dall'Amministrazione in relazione al presente atto.

## **Art. 8**

### **Rivalsa sulla cauzione**

L'Amministrazione ha diritto di disporre direttamente del deposito cauzionale:

- a) per il recupero delle spese sostenute in danno dell'appaltatore in caso di inadempienza;
- b) per la riscossione delle penalità a lui applicate;
- c) per il recupero di ogni altro credito nascente dal contratto.

Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto incameramento parziale della cauzione, l'appaltatore deve reintegrarla. In difetto si applicano le disposizioni di cui all'art. 103, co.1.

## **Art. 9**

### **Cessione del Contratto**

La cessione del contratto è vietata.

## **Art. 10**

### **Esclusione del minimo garantito**

La soppressione o la sospensione, anche temporanea, dell'Istituto/Servizio e quindi del servizio di ristorazione, non dà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento o pretesa. Parimenti l'appaltatore nulla può pretendere per eventuali variazioni dell'utenza rispetto a quanto presuntivamente stimato.

L'Impresa rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso relativi alla riduzione, sospensione o cessazione (anche parziale) del servizio per eventi quali quelli sopra indicati.

## **Art. 11**

### **Continuità del Servizio**

In caso di sciopero del personale della ditta appaltatrice, la controparte deve essere avvisata almeno 48 ore prima dell'inizio dello sciopero. Qualora invece la comunicazione fosse fatta pervenire oltre il suddetto termine, saranno applicate le penali prescritte all'articolo 32 (penali)

In nessun caso la Ditta appaltatrice può sospendere il servizio.

## **Art. 12**

### **Sorveglianza sugli alimenti**

Il direttore dell'Istituto/Servizio ed il sanitario dell'Istituto/Servizio esercitano la sorveglianza sui generi alimentari. Essi possono in ogni tempo eseguire ispezioni nei magazzini e nelle cucine e prelevare campioni per le analisi.

Se dalle analisi risulta che i generi non hanno i requisiti prescritti, il direttore dell'Istituto/Servizio redige apposito verbale di inadempienza che viene comunicato direttamente all'appaltatore, formulando le opportune richieste e ponendo a suo carico le spese relative alle analisi dei generi.

Qualora l'appaltatore non ottemperi alle richieste nel termine fissatogli, si applica il disposto dell'art 32 (Penali).

## **Art. 13**

### **Personale per l'espletamento del servizio**

L'appaltatore deve provvedere agli obblighi indicati al precedente art. 2, garantendo la presenza di tutte le unità di personale e l'espletamento delle relative mansioni previste nel Capitolato d'Appalto.

## **Art. 14**

### **Oneri assicurativi**

L'appaltatore si obbliga a dimostrare di aver dato adempimento a quanto prescritto nel Capitolato d'Appalto in merito alle necessarie coperture assicurative relative all'esecuzione del servizio e, in particolare, di avere stipulato una o più polizze.

## **Art. 15**

### **Vitto per i giovani ammessi al regime di semilibertà o di semidetenzione**

Per i giovani detenuti ammessi al beneficio giuridico della semilibertà, ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 354/75, e per quelli ammessi al regime di semidetenzione, ai sensi dell'art. 55 della Legge n. 689/81 o ad altri benefici analoghi, che

effettuano presso l'Istituto Penale una parziale consumazione dei pasti giornalieri, la Direzione ometterà di richiedere all'impresa la fornitura dei quantitativi dei pasti che non verranno consumati.

## **Art. 16**

### **Danni, Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa**

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della ditta stessa quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, derivante dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi, ivi compresi casi di tossinfezione e intossicazione alimentare, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi. L'Appaltatore terrà indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Appaltatore stipula polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati dal Disciplinare di gara e i relativi allegati. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'Appaltatore ferma restando la possibilità della stazione appaltante di incamerare la cauzione a copertura di quanto versato.

L'Appaltatore potrà scegliere una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, l'Appaltatore dovrà:

a) produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l'appalto conformi alle condizioni e alle clausole previste dal Disciplinare di gara e i relativi allegati;

ovvero (in via alternativa)

b) produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti del Disciplinare di gara e i relativi allegati.

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

La/e polizza/e dovrà/nno essere prodotta/e prima della stipula del contratto. Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i dal Disciplinare di gara e i relativi allegati. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

Si rammenta che in ogni caso valgono gli obblighi assunti dalla Compagnia di Assicurazione previsti dal Disciplinare di gara e i relativi allegati con particolare riguardo all'impegno a dare avviso scritto alla Stazione appaltante di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole nel Disciplinare di gara e i relativi allegati, nonché di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia.

Tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, l'eventuale subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.

## **Art. 17**

### **Corrispettivi**

Spetta all'appaltatore, a compenso degli oneri che andrà ad assumere con il presente contratto, il corrispettivo calcolato sulla base delle presenze dei ragazzi alle ore 24:00 del giorno precedente quello della somministrazione moltiplicati per il prezzo contrattuale unitario offerto in sede di gara.



Il controllo sulla gestione e sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni avverranno a cura della Direzione degli Istituto Penale per Minorenni di Acireale; il pagamento delle prestazioni sarà effettuato dalla Direzione degli Istituto Penale per Minorenni di Acireale

La fatturazione sarà effettuata mensilmente, previa effettuazione del riscontro dei tabulati riepilogativi mensili.

Nel caso di non corrispondenza tra i pasti fatturati e quelli quantificati sulla base dei riepiloghi trasmessi alla Direzione interessata ed effettivamente consumati, l'appaltatore dovrà fornire i necessari chiarimenti entro otto giorni consecutivi dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione. La richiesta di chiarimenti sospende il termine per la liquidazione.

Nello stabilire il numero delle giornate di presenza non sarà calcolata quella di entrata e sarà invece accreditata quella di uscita. In caso di ingresso ed uscita nello stesso giorno sarà calcolata metà della diaria.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali spese per esecuzioni d'ufficio, quello delle eventuali pene pecuniarie applicate e quant'altro dovuto dalla Ditta appaltatrice.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto e qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.

## **Art. 18**

### **Invariabilità del corrispettivo**

I corrispettivi contrattuali unitari come da aggiudicazione per i pasti forniti ai ragazzi restano invariati per tutta la durata dell'accordo stesso.

Nessuna revisione è ammessa neanche quando, nel corso della esecuzione del servizio, a causa di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, di nuove imposte, tasse ed aggravii di qualsiasi specie, dovessero verificarsi aumenti o diminuzioni di rilevante entità del costo del servizio.

L'Appaltatore non potrà del pari pretendere compensi o indennità di sorta sia per diminuzione o anche per totale assenza dei ragazzi, qualunque possa essere la causa, sia per soppressione o riduzione di capienza dei servizi minorili.

Tutti i rischi impreveduti ed imprevedibili del contratto, qualunque sia la causa da cui essi dipendono, rimangono a carico dell'appaltatore.

## **Art. 19**

### **Campionatura dei cibi somministrati**

Il gestore si fa carico di prelevare giornalmente una porzione a campione dei cibi somministrati e di riporli in sacchetti sterili in frigorifero per le 12 ore successive al consumo. Tali campioni saranno utilizzati in caso di contenzioso.

## **Art. 20**

### **Monitoraggio e autocontrollo da parte della Ditta**

L'impresa appaltatrice deve rispettare gli standard di prodotto, mantenere le caratteristiche dei prodotti offerti in quanto conformi qualitativamente a quanto richiesto dal presente capitolato.

L'impresa, ai sensi e per gli effetti del *Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n°. 193* dovrà garantire, mediante dichiarazione personale, salubrità e sicurezza dei prodotti alimentari e mettere in atto sistemi di autocontrollo. L'autocontrollo, con metodologia HACCP, dovrà essere effettuato per tutte le fasi attraverso cui passa il prodotto alimentare, dalla preparazione alla somministrazione e coinvolgerà anche le materie prime, che costituiscono il punto di partenza dei processi produttivi.

La ditta è sempre tenuta a fornire, su richiesta dell'Amministrazione, i certificati analitici e le bolle di accompagnamento in cui devono essere indicate tutte le caratteristiche necessarie all'individuazione qualitativa e quantitativa delle derivate alimentari al fine di poter determinare la conformità del prodotto utilizzato.

## **Art. 21**

### **Monitoraggio e controllo da parte dell'Amministrazione**

Ai fini dell'esecuzione del contratto, con successivo provvedimento, verrà nominato un Direttore dell'esecuzione.

La vigilanza sui servizi compete all'Amministrazione per tutto il periodo dell'appalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia di igiene e sanità.

L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere ai controlli sulla modalità di conduzione del servizio, sull'igiene dei locali, sulla qualità delle derrate alimentari impiegate allo scopo di accertare la loro corrispondenza alle norme stabilite dal presente contratto.

Durante le operazioni di controllo che verranno effettuate unicamente da personale autorizzato, il personale della ditta, coinvolto a titolo diverso nel servizio, non dovrà interferire in alcun modo nell'ispezione.

## **Art. 22**

### **Rilievi dell'Amministrazione**

L'Amministrazione fa pervenire per iscritto all'impresa appaltatrice le osservazioni e le contestazioni proprie rilevate dagli organi di controllo.

Se nel termine prescritto l'impresa appaltatrice non fornisce alcuna controprova probante, saranno applicate le penali previste nel presente contratto, salva l'azione di danno per i casi non previsti ricorrendone i requisiti di legge.

## **Art. 23**

### **Personale**

Ogni servizio inerente al presente appalto dovrà essere svolto da personale dipendente dell'Appaltatore, idoneo sotto tutti gli aspetti, regolarmente assunto e coperto dalle assicurazioni di legge. L'appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, ad assumere il personale dell'impresa uscente. L'appaltatore si impegna a garantire la presenza del personale appartenente alle figure professionali come indicate nel disciplinare di gara.

In materia di personale la ditta appaltatrice dovrà osservare, nello specifico, le seguenti prescrizioni:

- a. applicazione a tutto il personale impiegato nel servizio del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla categoria di appartenenza e ogni forma assicurativa e previdenziale prevista dalle vigenti disposizioni di legge, con assunzione di tutti gli oneri relativi;
- b. il personale utilizzato per l'appalto deve essere alle dipendenze dell'impresa appaltatrice;

- c. l'organico applicato nella struttura dovrà essere in numero adeguato, sia per qualifica (cuochi – aiuto cuochi - inservienti) che per entità numerica;
- d. la ditta appaltatrice dovrà fornire, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo di tutto il personale assunto e dell'eventuale variazione, con l'indicazione delle mansioni espletate e del tipo di rapporto contrattuale, dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro mediante produzione dei modelli UNIlav e dei versamenti assicurativi e previdenziali (INPS, INAIL);
- e. la ditta appaltatrice dovrà fornire, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo di tutto il personale assunto ed eventuali variazioni, con l'indicazione delle mansioni espletate e del tipo di rapporto contrattuale, unitamente alle Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese da ciascuna unità di personale ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, che attestino il rispetto del Decreto Legislativo del 04/03/2014, n.39 “Lotta contro abuso e sfruttamento sessuale minori e pornografia minorile” e, in particolare, l'inesistenza di condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e l'insussistenza dell'interdizione all'esercizio di attività che comportino contatti con minorenni;
- f. la violazione alla normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, dà titolo all'Amministrazione a dichiarare la risoluzione del contratto;
- g. l'impresa appaltatrice deve ottemperare a propria cura e spesa a quanto disposto dagli artt. 39, 40, 41, 42 del D.P.R. 327/80 e successive modificazioni e integrazioni per quanto concerne i libretti di idoneità sanitaria, accertamenti sanitari preventivi, igiene, abbigliamento, pulizia del proprio personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
- h. l'impresa deve, altresì, ottemperare a quanto richiesto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°. 81 e successive modificazioni e integrazioni correttive recante norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. L'impresa appaltatrice dovrà indicare il nome del responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. n°. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni correttive.

## **Art. 24**

### **Responsabile del Servizio**

La ditta appaltatrice si obbliga a dotarsi di un responsabile del servizio.

Tale figura dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a. autonomia operativa adeguata a far funzionare il servizio e risolvere tutti gli eventuali problemi operativi;
- b. esperienza almeno biennale nella conduzione di servizi analoghi per sovrintendere alle operazioni previste dal servizio ed esserne garante, nonché diretto interlocutore della struttura penale minorile destinataria delle prestazioni di cui al presente contratto.

L'impresa appaltatrice, nel termine di cui al successivo punto, dovrà attivare un ufficio e un recapito telefonico, che funga da recapito per tutte le comunicazioni inerenti il servizio.

L'impresa appaltatrice dovrà inoltre garantire che il responsabile del servizio sia reperibile telefonicamente per tutto l'arco giornaliero nel quale si svolge il servizio, ossia dalle ore 7,30 alle ore 20.00.

Tre giorni prima dell'inizio del servizio, dovrà pervenire comunicazione scritta da parte dell'impresa appaltatrice attestante l'operatività, a decorrere dal giorno precedente l'inizio del servizio, dell'ufficio con indicazione dell'indirizzo e del relativo numero telefonico. Con le stesse modalità dovranno essere fornite le informazioni inerenti il responsabile del servizio con indicazione dei dati anagrafici del responsabile, il titolo di studio o qualificazione professionale posseduta, nonché le specifiche mansioni e corredate dal curriculum professionale dello stesso.

## **Art. 25**

### **Rappresentanti ed incaricati dell'appaltatore**

L'appaltatore deve, all'atto della stipulazione del presente contratto ed in ogni caso non oltre cinque giorni dall'inizio della gestione, nominare un rappresentante idoneo, il quale adempie tutti gli oneri derivanti dal contratto in nome e per conto di esso appaltatore, e ciò ancorché quest'ultimo dichiari di attendere personalmente al servizio.

A tale scopo l'appaltatore deve depositare, nel termine prescritto, regolare mandato presso la Direzione dell'Istituto.

L'Amministrazione può ricusare il rappresentante e l'incaricato tanto all'atto della loro nomina quanto durante la gestione, senza obbligo di dichiararne i motivi. In entrambi i casi l'appaltatore è tenuto a sostituire colui che sia stato ricusato entro cinque giorni dalla comunicazione. Qualora la sostituzione non abbia luogo nel termine predetto, l'Amministrazione ne informa il responsabile del procedimento che può provvedere all'espletamento del servizio in danno ed a maggiori spese dell'appaltatore.

Qualunque ordine, diffida od invito può essere notificato dall'Amministrazione, con pari effetto, tanto all'appaltatore quanto al suo rappresentante o incaricato.

L'Amministrazione rimane estranea ai rapporti fra l'appaltatore ed i suoi rappresentanti o incaricati.

#### **Art. 26**

##### **Incompatibilità per la nomina a rappresentante e ad incaricato**

Chiunque dipenda o abbia ingerenza nell'amministrazione o nella custodia degli Istituti penitenziari non può essere nominato rappresentante della ditta se non dopo cessato tale rapporto.

I detenuti liberati non possono assumere la qualità di rappresentanti o di incaricati presso l'istituto nel quale sono stati ristretti, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla liberazione.

#### **Art. 27**

##### **Domicilio dell'appaltatore**

L'appaltatore deve notificare alla Direzione dell'Istituto/Servizio il domicilio legale e relativo indirizzo di posta elettronica certificata dove egli, il suo rappresentante od il suo incaricato possano essere sempre reperibili per tutte le richieste o comunicazioni inerenti al servizio.

#### **Art. 28**

##### **Igiene e controlli sul personale addetto**

Il personale tutto è tenuto al rispetto delle norme previste dal D.P.R. 327/80 e successive modificazioni, curando la pulizia della propria persona ed in particolare delle mani; a tale scopo dovranno essere impiegati sapone disinfettante ed asciugamani a perdere.

## **Art. 29**

### **Formazione ed aggiornamento del personale**

Il personale impiegato per il servizio deve non solo essere formato professionalmente, ma tenuto in aggiornamento permanente dall'impresa appaltatrice. Per il personale non subentrato dal precedente contratto o per il personale assunto con mansioni diverse rispetto a quelle espletate nel precedente contratto, l'impresa si impegna ad espletare prima dell'inizio del servizio un corso di aggiornamento retribuito non inferiore a 12 (dodici) ore di lezione.

Dell'effettuazione di tale corso dovrà essere data preventiva informazione all'Amministrazione.

## **Art. 30**

### **Importo presunto del contratto**

L'importo contrattuale complessivo presunto è determinato in € (         /         ), IVA al \_\_\_\_\_

## **Art. 31**

### **Pagamento dei corrispettivi**

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, dedotte le eventuali penalità e le somme eventualmente non dovute per omissione del servizio, sarà effettuato a fronte di apposita fattura mensile in formato elettronico, recante il CIG re-datta secondo le norme vigenti ed intestata a:

Istituto Penale per Minorenni di Acireale

Via Guido Gozzano 6

C.F. 81006070874

Codice IPA: DH6W1G

## **Art. 32**

### **Penali**

L'impresa appaltatrice nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e di regolamento che riguardano il servizio stesso.

Ove non attenda agli obblighi imposti per Legge o Regolamento ovvero violi le disposizioni del presente capitolato l'impresa è tenuta al pagamento di una penale.

Sono previste, in particolare, le seguenti penali:

- a) € 5.000,00 (cinquemila/00 euro) per ogni impedimento e/o intralcio volti all'azione di controllo della stazione appaltante presso il centro di cottura, sull' automezzo di trasporto pasti o presso gli operatori di filiera indicati nell'offerta migliorativa;
- b) € 3.000,00 (tremila/00 Euro) per mancata informazione prevista dall'art.11 (interruzione del servizio);
- c) € 3.000,00 (tremila/00 Euro) in caso di mancata corrispondenza delle temperature indicate per lo stoccaggio delle materie prime o comunque previste dalla vigente normativa al lato della preparazione e del trasporto del pasto e per ogni infrazione derivante dalla detenzione di derrate deperibili scadute, avariate o comunque in cattivo stato di conservazione o altra grave violazione di norme igieniche o del piano HACCP che possono comportare rischio effettivo per la sicurezza alimentare; La penale è raddoppiata per recidive nello stesso trimestre ed è quadruplicata per la seconda o successiva recidiva nel corso dell'appalto;
- d) € 3.000,00 (tremila/00 Euro) nel caso di consegna di prodotto alimentare pronto all'uso, infestato, alterato, contaminato da corpi estranei o comunque non idoneo al consumo umano (anche se non dannoso). La penale è raddoppiata in caso di una recidiva nel corso dell'appalto ed è quadruplicata in caso di seconda o successiva recidiva nel corso dell'appalto;
- e) € 2.000,00 (duemila/00 Euro) per ogni infrazione di mancato rispetto del programma e delle modalità di pulizia e sanificazione. La penale è raddoppiata in presenza di una seconda infrazione e quadruplicata nelle successive recidive registratesi nel corso dell'appalto;
- f) € 500,00 (cinquecento/00 Euro) per ogni acquisto eseguito in violazione del piano di approvvigionamento presentato dalla stazione appaltante. La penale è raddoppiata in caso di una recidiva nel corso dell'appalto ed è quadruplicata in caso di seconda o successiva recidiva nel corso dell'appalto;
- g) € 500,00 (cinquecento/00 Euro) nel caso di fornitura dei menù non



rispondente a quanto previsto nella tabella dietetica. La penale è raddoppiata in caso di una recidiva nel corso dell'appalto ed è quadruplicata in caso di seconda o successiva recidiva nel corso dell'appalto;

- h) €500,00 (cinquecento/00 Euro) per ogni altra violazione dei vincoli del capitolato o dei requisiti normativi riscontrata dagli organi di controllo della stazione appaltante o da organi di controllo ufficiale che ha determinato un effetto diretto sulla qualità del servizio. La penale è raddoppiata in caso di una recidiva nel corso dell'appalto ed è quadruplicata in caso di seconda o successiva recidiva nel corso dell'appalto;
- i) € 300,00 (trecento/00 euro) per ogni infrazione derivante dalla distribuzione di porzioni non rispondenti alle grammature previste; la grammatura verrà valutata come peso medio di cinque porzioni casuali, con una tolleranza del 5% in meno, rispetto a quanto previsto in tabella;
- j) € 300,00 (trecento/00 euro) per ogni infrazione di mancato rispetto della raccolta differenziata. La penale è raddoppiata in caso di una recidiva nel corso dell'appalto ed è quadruplicata in caso di seconda o successiva recidiva nel corso dell'appalto;
- k) € 300,00 (trecento/00 euro) per ogni infrazione di variazione non autorizzata del menu di vitto comune e vitto speciale. La penale è raddoppiata in caso di una recidiva nel corso dell'appalto ed è quadruplicata in caso di seconda o successiva recidiva nel corso dell'appalto;
- l) € 200,00 (duecento/00 euro) per ogni giorno di gestione del servizio con organico sottodimensionato rispetto al monte ore giornaliero ovvero mancata sostituzione del personale assente. La penale è raddoppiata in caso di una recidiva nel corso dell'appalto ed è quadruplicata in caso di seconda o successiva recidiva nel corso dell'appalto;
- m) € 200,00 (duecento/00 Euro) per ritardi nella consegna dei pasti, rispetto agli orari ed ai tempi previsti. Qualora detti ritardi eccedano i quindici minuti, la penale verrà maggiorata di un importo pari al 50% del prezzo unitario a pasto contrattuale moltiplicato per il

numero dei pasti consegnati in ritardo;

- n) €100,00 (cento/00 Euro) per ogni altra violazione dei vincoli del capitolato o dei requisiti normativi riscontrata dagli organi di controllo della stazione appaltante o da organi di controllo ufficiale che non ha determinato un effetto diretto sulla qualità del servizio. La penale è raddoppiata in caso di una recidiva nel corso dell'appalto ed è quadruplicata in caso di seconda o successiva recidiva nel corso dell'appalto.

Sulla base delle osservazioni e delle contestazioni rilevate dagli organi di controllo, tramite il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione, la Stazione Appaltante farà pervenire all'Appaltatore eventuali prescrizioni alle quali dovrà uniformarsi entro 8 (otto) giorni, con possibilità entro tale termine, di presentare controdeduzioni. Qualora le contestazioni mosse siano di particolare rilevanza, il Responsabile del Procedimento si riserva di richiedere alla stazione appaltante di eseguire direttamente la comminazione della stessa; diversamente, a richiesta l'Appaltatore è tenuto a fornire giustificazioni scritte e documentate in relazione alle contestazioni mosse.

Se, entro i termini su indicati, l'Appaltatore fornisce elementi comprovanti l'inesistenza della contestazione, ovvero l'accidentalità e occasionalità della stessa, nonché l'impegno a predisporre tempestivamente robuste azioni di miglioramento atte a prevenire il ripetersi della criticità, la stazione appaltante a suo insindacabile giudizio può decidere di non applicare le penali previste.

In caso contrario la stazione appaltante procederà al recupero della penality mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento. L'applicazione delle penality di cui sopra è indipendente dagli ulteriori diritti di risarcimento spettanti all'Amministrazione per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. Le penality ed ogni altro genere di provvedimento dell'Amministrazione sono comunicate all'appaltatore in via amministrativa, per iscritto con raccomandata A/R o via PEC.

L'Amministrazione si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese dell'impresa appaltatrice.

### **Art. 33**

### **Domicilio dell'Appaltatore**

L'Appaltatore, agli effetti del presente atto, elegge il domicilio in ..... , CAP ..... - .....

### **Art. 34**

#### **Spese contrattuali**

Tutte le spese inerenti la stipula del presente atto (valori bollati, tassa di registro ed ogni altro eventuale onere fiscale comunque dovuto in conseguenza del presente atto) sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'I.V.A. è a carico dell'Amministrazione ex D.P.R. 26.10.1972 n.633 e ss.mm.ii.

### **Art. 35**

#### **Annullamento dell'Aggiudicazione**

L'impresa dichiara che nell'eventualità di annullamento dell'aggiudicazione definitiva a seguito di ricorsi da parte di terzi non avrà nulla a che pretendere nei confronti dell'Amministrazione, in termini di compensi o di corrispettivi di natura risarcitoria.

### **Art. 36**

#### **Riserva esercizi finanziari futuri**

L'impresa accetta, quale condizione inderogabile, la riserva della corresponsione di corrispettivi per gli esercizi futuri non coperti da impegno di spesa.

### **Art. 37**

#### **Certificazione Antimafia**

Il presente contratto, destinato ai minori ospiti della struttura penale minorile, riveste carattere d'urgenza e pertanto, ai sensi del comma 3 art. 92 del D. Lgs 06/09/2011 n.159, in attesa della certificazione antimafia sull'Appaltatore, viene stipulato sotto condizione risolutiva.

Pertanto, il presente contratto è da considerarsi risolto immediatamente ed automaticamente nel caso in cui presso la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia BDNA – Prefettura di Catania risultassero presenti informazioni interdittive ai sensi dell'art.10, del D.P.R. 3 giugno 1988, n.252.

## **Art. 38**

### **Controversie**

Per ogni controversia giudiziaria che dovesse sorgere in ordine all'appalto è competente il Foro di Catania ove risiede l'Amministrazione che stipula il presente contratto.

## **Art. 39**

### **Risoluzione del contratto**

Oltre a quanto disposto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie:

- a. apertura di una procedura fallimentare a carico dell'impresa appaltatrice;
- b. messa in liquidazione dell'impresa appaltatrice;
- c. mancata osservanza delle norme sul subappalto, e/o impiego di personale non dipendente dall'impresa appaltatrice, salvo i casi consentiti;
- d. gravi o reiterate inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del centro di cottura;
- e. accertata tossinfezione alimentare riconducibile a comportamento doloso o colposo dell'impresa appaltatrice, fatto salvo ogni ulteriore responsabilità civile o penale;
- f. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro;
- g. destinazione dei locali ad uso diverso da quello stabilito dal contratto;
- h. reiterate violazioni delle norme di legge o contrattuali;
- i. mancata individuazione del responsabile del servizio e successivi adempimenti.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi inerenti l'esecuzione del Servizio, l'Amministrazione Contraente, mediante PEC, assegnerà all'Appaltatore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intenderà risolto ipso iure e con effetto immediato, con diritto dell'Amministrazione Contraente di incamerare definitivamente la fideius-

sione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dei maggiori danni.

Si applica l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto ad escutere la cauzione prestata. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno, mentre l'appaltatore avrà diritto esclusivamente al corrispettivo relativo alle prestazioni correttamente adempiute fino a quel momento.

L'Amministrazione, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'appaltatore originario in sede di offerta.

#### **Art. 40**

##### **Recesso**

L'Amministrazione ha diritto, senza necessità di motivazione, di recedere in tutto o in parte dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

E' altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza necessità preavviso:

- nei casi di giusta causa;
- per reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi;

- per mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione, quali la chiusura o la sospensione di un Servizio o di un Istituto o la riduzione dell'utenza o dell'organico. In tal caso è ammesso il recesso anche parziale.

In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c....

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione, che si riserva la facoltà di verificare la conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

In aggiunta ai commi precedenti, l'Amministrazione, in ragione di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente atto,

siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

#### **Art. 41**

##### **Obblighi di riservatezza**

L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni subiti, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del servizio.

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al precedente comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.

#### **Art. 42**

##### **Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, "Piano straordinario contro le mafie", nonché dalla Delega al Governo in materia di normativa antimafia, in particolare secondo il dispositivo dell'art. 3, comma 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi

dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A/R o tramite PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Palermo. L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine



ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

### **Art. 43**

#### **Norme finali**

Per quanto non previsto si applicano le norme di legge in materia di appalti e contratti della Pubblica Amministrazioni, le disposizioni contenute nel Codice Civile nonché i principi generali dell'ordinamento, le vigenti disposizioni di legge in tema di igiene e sanità degli alimenti e di tutela del personale.

Si applicano altresì le norme previste dall'Ordinamento e dal Regolamento Penitenziario vigenti nonché quanto previsto dal Regolamento interno di ciascun Istituto.

Il presente contratto, che consta di n. 25 pagine e 43 articoli, predisposto in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura, viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale dai contraenti.

Acireale, 18 Agosto 2021.

#### **L'APPALTATORE**

Dott \_\_\_\_\_ - Codice Fiscale

Ditta \_\_\_\_\_ - Codice Fiscale, Partita IVA e Numero del Registro delle

Imprese di \_\_\_\_\_ n.

---

#### **IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE**

Dott.ssa \_\_\_\_\_ – Codice Fiscale

---